



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

Roma, data del protocollo

AI SIG.RI PREFETTI LORO SEDI

AI SIG.RI COMMISSARI DEL GOVERNO TRENTO E BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DELLA VALLE D'AOSTA AOSTA

AI SIG.RI QUESTORI LORO SEDI

e, p.c.:

AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI
CARABINIERI ROMA

AL COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLA
GUARDIA DI FINANZA ROMA

AL GABINETTO DEL MINISTRO SEDE

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO SEDE

AL DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO
PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Direzione Centrale per la Prevenzione
e la Sicurezza tecnica ROMA

OGGETTO: Legge 2 dicembre 2025, n.182, recante *“Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese”*.

In data 2 dicembre 2025 è stata emanata la legge n.182 recante *“Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese”*, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n.281 del 3 dicembre 2025 ed entrata in vigore il 18 dicembre 2025.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

L'intervento normativo in oggetto reca importanti novità anche nell'ambito della disciplina di pubblica sicurezza.

In considerazione di ciò, con il presente atto di indirizzo si ritiene opportuno fornire le prime indicazioni applicative connesse al nuovo quadro giuridico delineatosi con la legge in questione, con particolare riguardo agli artt. 34, 64, 65, 66, 67.

➤ L'art.34 reca "*Semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo e proiezioni cinematografiche*".

La norma interviene sull'art.7, rubricato "*Misure urgenti per la semplificazione degli interventi sul patrimonio culturale, per il cinema e per il settore audiovisivo*", del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 16, recante "*Misure urgenti in materia di cultura*".

Nello specifico vengono inseriti i commi *2-bis*, *2-ter* e *2-quater*, con i quali, rispettivamente, vengono disciplinati il contenuto della segnalazione certificata di inizio attività, l'inizio dell'attività oggetto della segnalazione e l'iter che l'amministrazione competente deve seguire in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti della citata segnalazione e nel caso di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà false o mendaci.

Come è noto, il citato art. 7 ha provveduto alla stabilizzazione del regime sperimentale di semplificazione applicabile all'organizzazione di talune tipologie di spettacolo dal vivo, introdotto dall'art.38-*bis* del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 concernente "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*", convertito in legge, con modificazioni dall'art.1, comma 1, della legge 11 settembre 2020, n. 120.

Tuttavia, la norma in commento, diversamente dall'art. 38-*bis*, non menzionava espressamente la relazione tecnica asseverata da presentare a corredo della SCIA, suscitando non poche perplessità applicative cui l'art. 34 della presente legge pone definitivamente rimedio.

La novella legislativa, infatti, prevedendo, a corredo della SCIA, una relazione tecnica di un professionista si allinea, in tal modo, alla originaria previsione dell'art.38-*bis*, con l'effetto di incrementare gli standard di sicurezza per lo svolgimento di pubblici spettacoli assoggettati al regime di semplificazione in argomento.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

Alla luce di quanto precede, a decorrere dal 18 dicembre 2025, le segnalazioni certificate di inizio attività per le attività sopra richiamate dovranno essere corredate da una relazione tecnica di un professionista, iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri, attestante la rispondenza del luogo dove si svolge lo spettacolo alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'Interno, nonché dalla documentazione attestante il rispetto delle misure di sicurezza e di contenimento del rischio applicabili secondo le vigenti disposizioni.

➤ L'art. 64 reca "*Misure di semplificazione in materia di disciplina delle armi*".

Nell'ottica della semplificazione dei procedimenti amministrativi, la novella interviene sulla disciplina dell'art. 28 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773.

La norma in esame, infatti, al comma 1 prevede il trasferimento al Prefetto competente per territorio della potestà di rilascio delle licenze per la fabbricazione, l'assemblaggio, la raccolta, la detenzione e la vendita di armi da guerra, attualmente attribuita al Ministro dell'Interno, ma di fatto già permanentemente delegate ai Prefetti in forza di numerosi atti di indirizzo, diramati nel tempo (da ultimo, con circolare n. 557/PAS/3418-10100(1) del 07/03/2006).

Il trasferimento al Prefetto competente per territorio della facoltà di rilasciare la licenza prevista dall'art. 28 TULPS comporta, evidentemente, il superamento della delega ministeriale.

Pertanto, a decorrere dal 18 dicembre scorso, le istanze prodotte ai fini del conseguimento del titolo di cui all'art. 28 TULPS daranno luogo ad un procedimento di esclusiva competenza di codeste Prefetture, da condurre nel rispetto dei termini procedurali previsti dall'allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2013 n. 58 (*Regolamento di attuazione dell'articolo 2, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, riguardante i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero dell'interno di durata superiore a novanta giorni*).

➤ L'art. 65 reca "*Misure di semplificazione in materia di procedimenti amministrativi di pubblica sicurezza*".

La norma, al comma 1, trasferisce al Prefetto competente per territorio la potestà di rilascio delle licenze previste dall'art. 46 del TULPS per la fabbricazione e il deposito di



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

esplosivi della II e III categoria di cui all'articolo 82 del Regolamento di esecuzione al TULPS, attualmente attribuita al Ministro dell'Interno.

Il medesimo comma fa salva la validità delle disposizioni, anche di natura regolamentare, concernenti l'attività delle Commissioni tecniche di cui all'articolo 9 del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2014, n. 146, ovvero della Commissione consultiva centrale in materia di sostanze esplosive (d'ora in poi CCCSE) e delle Commissioni tecniche territoriali in materia di sostanze esplosive (d'ora in poi CTTSE).

Nulla, pertanto, è mutato in relazione al funzionamento e alle competenze delle Commissioni tecniche territoriali per le quali si rimanda a quanto illustrato nell'atto di indirizzo 557/PAS/U/002122/XIX.A.2 del 15.02.2022 recante "*Linee guida concernenti il funzionamento della Commissione tecnica territoriale in materia di sostanze esplosive*".

Ciò significa che dovrà continuarsi a richiedere il parere delle citate Commissioni tecniche laddove previsto *ex lege*.

Per quanto attiene all'organo centrale, dovrà continuarsi a richiedere il parere della CCCSE in tutte quelle ipotesi, di seguito indicate, in cui lo stesso ha natura **obbligatoria** (vedasi, al riguardo, quanto illustrato nell'atto di indirizzo 557/PAS/U/002010/XIX.A.2 del 10.02.2021 recante "*Linee guida concernenti i compiti e le modalità di funzionamento della Commissione consultiva centrale in materia di sostanze esplosive*"):

- a. **impianti e depositi costieri di esplosivi**, per i quali resta invariata la competenza del Ministero dell'interno ad esprimere il parere di cui al predetto art. 47 Reg. nav. mar, sentita la Commissione consultiva, ai fini del rilascio delle concessioni demaniali marittime da parte delle Autorità competenti;
- b. **riconoscimento, classificazione ed iscrizione nell'Allegato A al R.D. n. 635/1940** degli esplosivi non soggetti all'obbligo della "marcatura CE" (art. 53, comma 1, del TULPS). Si richiama in proposito l'atto di indirizzo n. 557/PAS/U/007884/XVJ(53) del 20 luglio 2020, recante "*Linee guida per l'applicazione delle vigenti normative in materia di riconoscimento e classificazione degli esplosivi*" e, in particolare, il paragrafo 4, lettera c. e il paragrafo 15, lettera f.;
- c. **variazioni o aggiunte agli Allegati al R.D. n. 635 del 1940** (art. 83, ultimo comma, del R.D. n. 635/1940);



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

- d. **licenza per la lavorazione di proietti e materiali da guerra** (art. 91, terzo comma, del R.D. n. 635/1940);
- e. **licenza per la fabbricazione, il trasporto, la detenzione o l'impiego di esplosivi a scopo di studio o di esperimento** (art. 99 del R.D. n. 635/1940). Si richiama, al riguardo, anche quanto illustrato nell'atto di indirizzo n. 557/PAS/U/007884/XVJ(53) del 20 luglio 2020, recante "*Linee guida per l'applicazione delle vigenti normative in materia di riconoscimento e classificazione degli esplosivi*", paragrafo 16;
- f. **deroga al divieto di lavoro notturno nelle fabbriche di esplosivi** (art. 105 del R.D. n. 635/1940 e Capitolo XI dell'Allegato B al medesimo regio decreto);
- g. **edifici destinati alla fabbricazione di materie esplosive della prima, seconda e terza categoria**. Si fa riferimento esclusivamente alle fattispecie espressamente previste nel Capitolo I dell'Allegato B al R.D. n. 635/1940, recante norme per l'impianto di edifici destinati alla fabbricazione di materie esplosive della prima, seconda e terza categoria di cui all'art. 82 del R.D. n. 635/1940 (enucleare le singole fattispecie);
- h. **depositi di materie esplosive**. Si fa riferimento esclusivamente alle fattispecie espressamente previste nel Capitolo IV dell'Allegato B al R.D. n. 635/1940, concernente le condizioni da soddisfarsi nell'impianto, o adattamento, di un fabbricato ad uso di deposito di materie esplosive nonché alle fattispecie previste dal D.M. 18 luglio 2001, concernente i depositi di fabbrica, di vendita e di consumo permanente per cartucce per armi di piccolo calibro (enucleare le singole fattispecie);
- i. **deroga in materia di distanze di sicurezza esterna per i cantieri di scaricamento, ripristino e caricamento proiettili** (Capitolo VIII dell'Allegato B al R.D. n. 635/1940).
- j. **autorizzazione per lo svolgimento delle procedure di valutazione della conformità degli esplosivi** (artt. 20, comma 1, del D. Lgs. 29 luglio 2015, n. 123 e 23, comma 1, del D. Lgs 19 maggio 2016, n. 81). Si richiama, in proposito, l'atto di indirizzo n. 557/PAS/U/007884(53) del 20 luglio 2020, recante "*Linee guida per l'applicazione delle vigenti normative in materia di riconoscimento e classificazione di esplosivi*", paragrafo 4, lettere da d. a g..

Diversamente, in tutte le altre ipotesi non indicate *nominatim* dalla legge, il parere non dovrà essere più richiesto.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

Ciò, in linea con la *ratio* della semplificazione che ha ispirato il provvedimento, il quale ha fatto venir meno, nella fase istruttoria propedeutica all'adozione del provvedimento finale ex art. 46 Tulps, il necessario intervento dell'organo tecnico centrale (CCCSE) di supporto al Ministro. Rimane, invece, immutato l'intervento dell'organo tecnico territoriale (CTTSE) di supporto al Prefetto, ora chiamato ad adottare il provvedimento autorizzatorio prima di competenza ministeriale.

In ogni caso, le Prefetture potranno sempre attivare la CCCSE per l'espletamento dell'attività di natura consulenziale propria dell'organo tecnico centrale *de quo*.

Sul punto, si precisa che la CCCSE si pronuncia, in virtù dell'ampia accezione contenuta nel richiamato art. 86 del R.D. n. 635/1940, su tutte le questioni concernenti gli esplosivi che vengono sottoposte al suo esame. Più in dettaglio, in tali casi il dipendente Ufficio IV - Polizia amministrativa e di sicurezza sottopone alle valutazioni del Collegio specifiche questioni venute all'attenzione del medesimo Ufficio.

Resta fermo che tali questioni non "tipizzate" devono comunque riguardare argomenti afferenti alla materia degli esplosivi e riconducibili al "perimetro" tracciato dall'art. 86 del R.D. n. 635/1940.

Si evidenzia, in merito, che la facoltà di richiedere l'intervento della Commissione dovrà riguardare questioni di natura tecnica per le quali si ravvisi la necessità dell'apporto consultivo dell'Organo centrale; i quesiti dovranno essere trasmessi dalle Prefetture - UTG al citato Ufficio IV, corredate anche delle circostanziate valutazioni delle Commissioni tecniche territoriali in materia di sostanze esplodenti e nel rispetto delle indicazioni impartite con circolare n. 557/PAS/U/012106/12982.LEG del 27 ottobre 2020, recante "*Nuovo modello della "polizia amministrativa di sicurezza" - Indicazioni procedurali per la sottoposizione di quesiti e richieste di pareri da parte delle Autorità provinciali di pubblica sicurezza*".

Il comma 2 della medesima disposizione, inoltre, trasferisce al Prefetto competente per territorio la potestà di rilascio della licenza d'importazione di esplosivi di qualsiasi specie finora attribuita dall'articolo 54 TULPS al Ministro dell'Interno.

I predetti trasferimenti di competenze dal Ministro dell'Interno ai Prefetti competenti per territorio, di cui ai commi 1 e 2 del menzionato art. 65, determinano conseguentemente, una modificazione del pregresso regime impugnatorio, sia in relazione agli Organi da adire che in ordine alle connesse tempistiche. In tal senso, nella parte finale dei relativi provvedimenti amministrativi, le S.S.L.L. avranno cura di indicare i mezzi di gravame previsti dalla legge avverso le statuizioni dell'Autorità prefettizia.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

Infine, il medesimo art. 65, al comma 3, interviene sul numero 63 dell'allegato 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 407, prevedendo che venga ridotto, **da 60 a 30 giorni**, il termine entro il quale l'amministrazione competente deve esprimersi in merito alle domande presentate per l'esercizio di locali di pubblico intrattenimento (sale da ballo, discoteche, sale da gioco, impianti sportivi, ecc.).

Viene, in ogni caso, fatta salva l'applicazione dell'articolo 80 TULPS, concernente le prescritte verifiche a cura della competente Commissione di vigilanza, al fine di salvaguardare l'incolumità pubblica da rischi connessi alle strutture o agli impianti presenti nell'area interessata.

Pertanto, a decorrere dal 18 dicembre 2025, le istanze presentate per l'esercizio dei locali di pubblico intrattenimento dovranno essere evase entro 30 giorni. È, in ogni caso, fatta salva l'applicazione dell'articolo 80 del TULPS.

➤ L'articolo 66 reca "*Disposizioni in materia di oggetti preziosi*".

La norma modifica la Tabella A), allegata al decreto legislativo del 25 novembre 2016, n. 222, (cd. SCIA 2) recante "*Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'art.5 della legge 7 agosto 2015, n. 124*", voce 35.

Nello specifico, la norma sopprime nella colonna relativa al regime amministrativo la locuzione "*silenzio-assenso*", ovunque presente, nonché nella colonna relativa alla concentrazione di regimi amministrativi le parole da: "*o del decorso*" fino a "*silenzio-assenso*".

La novella legislativa, a ben guardare, non introduce modifiche sostanziali, configurandosi, piuttosto, quale intervento volto a garantire l'armonizzazione del dettato normativo con il quadro complessivo delle disposizioni vigenti.

Ed invero, l'art. 20 della legge 241 del 1990 stabilisce che il silenzio assenso non trova applicazione "*agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza, l'immigrazione, l'asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumità (...)*".

Deve, pertanto, ritenersi che la modifica in esame confermi l'impossibilità per l'autorità competente, successivamente all'indizione della conferenza dei servizi, di concludere il procedimento mediante l'istituto del silenzio-assenso di cui all'art. 8, comma 4 e



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

art. 9, comma 5 del d.lgs. n. 114/1998, non essendo lo stesso applicabile, neppure indirettamente, ai procedimenti amministrativi afferenti la materia di pubblica sicurezza.

È stata, pertanto, confermata l'inapplicabilità dell'istituto del silenzio-assenso ai procedimenti autorizzatori inerenti alla vendita di oggetti preziosi.

➤ L'articolo 67 reca "*Titoli di accesso nominativi ad attività di spettacolo*".

La norma interviene sull'art.1, comma 545-bis, terzo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, recente "*Risultati differenziali. Norme in materia di entrate e spese, ed altre disposizioni. Fondi speciali.*"

Nello specifico, la norma dispone l'esclusione dalle prescrizioni relative ai titoli di accesso nominativi, oltre che delle attività di spettacolo viaggiante, **anche dei parchi divertimento.**

Il citato comma 545-bis prevede che i titoli di accesso ad attività di spettacolo in impianti, con capienza superiore a 5000 spettatori, siano nominativi, previa efficace verifica dell'identità, e riportino la chiara indicazione del nome e del cognome del soggetto che fruisce del titolo di accesso, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

Sono esclusi da tali prescrizioni lo spettacolo viaggiante e gli spettacoli di attività lirica, sinfonica e cameristica, prosa, jazz, balletto, danza e circo contemporaneo, nonché le manifestazioni carnevalesche, i corsi mascherati, le rievocazioni storiche, giostre e manifestazioni similari.

Alla luce di quanto precede, a decorrere dal 18 dicembre 2025 anche i parchi di divertimento sono esclusi dalla prescrizione relativa ai titoli di accesso nominativi.

Tanto premesso, atteso che le novità normative illustrate coinvolgono anche provvedimenti autorizzatori di pubblica sicurezza rimessi alla competenza delle Amministrazioni comunali, i Sig.ri Prefetti vorranno diffondere, per opportuna conoscenza e per ogni opportuno orientamento, le indicazioni qui rese agli Enti locali di rispettiva competenza.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

Si ringrazia e si confida nella puntuale osservanza del presente atto di indirizzo.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Mannella

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Mannella", written over the printed name.

Handwritten notes:
Kala
R. 4/5